

Testo a fronte



Progetto di legge n. 239/12^

“Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2023, n.39 (Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di Bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale)”.

<p style="text-align: center;">Legge regionale 10 agosto 2023, n. 39</p> <p style="text-align: center;">“Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale”</p>	<p style="text-align: center;">Proposta di legge n. 239/12^</p> <p style="text-align: center;">“Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2023, n.39 (Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di Bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale)”</p>
<p style="text-align: center;">Art. 14</p> <p style="text-align: center;"><i>(Consiglio dei delegati)</i></p> <p>1. Il Consiglio dei delegati è composto da quarantadue membri, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ventisette eletti dai consorziati; b) tre nominati dal Consiglio regionale in rappresentanza dei tre collegi elettorali di cui all'articolo 15, comma 5; c) due nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura; d) sette Sindaci, nominati dal Consiglio delle autonomie locali, di cui almeno tre Sindaci dei Comuni montani; 	<p style="text-align: center;">Art. 14</p> <p style="text-align: center;"><i>(Consiglio dei delegati)</i></p> <p>1. Il Consiglio dei delegati è composto da quarantatre membri, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ventisette eletti dai consorziati; b) tre nominati dal Consiglio regionale in rappresentanza dei tre collegi elettorali di cui all'articolo 15, comma 5; c) due nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura; d) otto Sindaci, nominati dal Consiglio delle autonomie locali, di cui cinque in rappresentanza di ogni singola Provincia (Cosenza, Crotona, Catanzaro, Vibo Valentia) e della Città Metropolitana (Reggio Calabria) e tre in

e) tre rappresentanti delegati dalle sigle sindacali firmatarie del contratto nazionale di riferimento, senza diritto di voto.

2. I ventisette componenti elettivi devono essere iscritti nei ruoli di contribuenza. I restanti componenti possono essere consorziati, e in tal caso devono essere in regola con il pagamento del contributo consortile, oppure non consorziati.

3. Il Consiglio dei delegati è validamente costituito al momento dell'insediamento dei membri eletti. Fino all'integrazione del Consiglio dei delegati con i restanti membri, lo stesso delibera con la presenza dei tre quarti dei membri di cui al comma 1, lettera a), e con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

4. Fatte salve le diverse maggioranze stabilite dallo statuto e dalla presente legge, il Consiglio dei delegati delibera validamente in presenza della maggioranza dei suoi membri e con la maggioranza dei voti espressi.

5. Il Consiglio dei delegati elegge, in due distinte votazioni, l'Ufficio di presidenza tra i propri membri eletti. Nella prima votazione vengono eletti il Presidente e il Vicepresidente, che risultano rispettivamente il primo e il secondo più votati. In caso di parità viene effettuato un turno

rappresentanza dei Comuni montani;

e) tre rappresentanti delegati dalle sigle sindacali firmatarie del contratto nazionale di riferimento, senza diritto di voto.

2. I ventisette componenti elettivi devono essere iscritti nei ruoli di contribuenza. I restanti componenti possono essere consorziati, e in tal caso devono essere in regola con il pagamento del contributo consortile, oppure non consorziati.

3. Il Consiglio dei delegati è validamente costituito al momento dell'insediamento dei membri eletti. Fino all'integrazione del Consiglio dei delegati con i restanti membri, lo stesso delibera con la presenza dei tre quarti dei membri di cui al comma 1, lettera a), e con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

4. Fatte salve le diverse maggioranze stabilite dallo statuto e dalla presente legge, il Consiglio dei delegati delibera validamente in presenza della maggioranza dei suoi membri e con la maggioranza dei voti espressi.

5. Il Consiglio dei delegati elegge, in due distinte votazioni, l'Ufficio di presidenza tra i propri membri eletti. Nella prima votazione vengono eletti il Presidente e il Vicepresidente, che risultano rispettivamente il primo e il secondo più votati. In caso di parità viene effettuato un turno

di ballottaggio e in caso di ulteriore parità viene eletto il più giovane di età. Nella seconda votazione viene eletto il componente che risulta essere il più votato. In caso di parità viene effettuato un turno di ballottaggio e in caso di ulteriore parità viene eletto il più giovane di età. Il Consiglio dei delegati delibera validamente con la presenza di almeno tre quarti dei componenti di cui alla lettera a) del comma 1.

di ballottaggio e in caso di ulteriore parità viene eletto il più giovane di età. Nella seconda votazione viene eletto il componente che risulta essere il più votato. In caso di parità viene effettuato un turno di ballottaggio e in caso di ulteriore parità viene eletto il più giovane di età. Il Consiglio dei delegati delibera validamente con la presenza di almeno tre quarti dei componenti di cui alla lettera a) del comma 1.